

Legge 10 dicembre 1993, n. 515

## **Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica**

*Pubblicata nel supplemento ordinario  
alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1993*

### **ART. 1**

#### *Accesso ai mezzi di informazione*

1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

2. *Abrogato*<sup>1</sup>

3. *Abrogato*<sup>1</sup>

4. *Abrogato*<sup>1</sup>

---

1 - Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*) [pag. 459].

*Legge  
10 dicembre 1993,  
n. 515*

**Disciplina  
delle  
campagne  
elettorali  
per  
l'elezione  
alla Camera  
dei deputati  
e al Senato  
della  
Repubblica**

5. Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto <sup>2</sup>, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni.

5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate<sup>3</sup>.

## **ART. 2**

*Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva*

*Abrogato*<sup>4</sup>

---

2 - Le parole "Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto" sono state così inserite a norma dell'art. 5, comma 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*), in sostituzione di quelle precedentemente in vigore.

3 - Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 13 luglio 1999, n. 225 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale*).

4 - Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*).

### ART. 3

#### *Altre forme di propaganda*

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2<sup>5</sup>, la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni<sup>6</sup>.

2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatarî, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatarî.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai

---

5 - Ossia: nei trenta giorni precedenti la data della votazione per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. L'art. 1, commi 2, 3 e 4, è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*).

6 - (*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*).

*Legge  
10 dicembre 1993,  
n. 515*

**Disciplina  
delle  
campagne  
elettorali  
per  
l'elezione  
alla Camera  
dei deputati  
e al Senato  
della  
Repubblica**

candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.

#### **ART. 4**

##### *Comunicazioni agli elettori*

1. Appena determinati i collegi elettorali uninominali, e ogni volta che essi siano rivisti, i comuni il cui territorio è ricompreso in più collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, in cui l'elettore stesso eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.

#### **ART. 5**

##### *Divieto di propaganda istituzionale*

*Abrogato<sup>7</sup>*

#### **ART. 6**

##### *Divieto di sondaggi*

*Abrogato<sup>8</sup>*

#### **ART. 7**

##### *Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante

---

7 - Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*). Si veda l'art. 9, comma 1, della stessa legge n. 28.

8 - Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*).

dalla somma della cifra fissa di euro 52.001,89 [anziché di lire 100.689.700,030]<sup>9-10</sup> e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,07 [anziché di lire 125,861]<sup>9-10</sup> per ogni cittadino residente nel collegio uninominale ovvero al prodotto di euro 0,01 [anziché di lire 12,585]<sup>9-10</sup> per ogni cittadino residente nella circoscrizione elettorale per i candidati nelle liste che concorrono al riparto di seggi assegnati con il sistema proporzionale. Le spese per la campagna elettorale di chi è candidato sia in un collegio uninominale sia nella lista per il riparto proporzionale dei seggi nella circoscrizione che comprende quel collegio, non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle due candidature.

2. Le spese per la propaganda elettorale direttamente riferibile al candidato, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza, dalle liste o dai gruppi di candidati, sono compilate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, tra le spese del singolo candidato, eventualmente per quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6.

3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al collegio regionale

*Legge  
10 dicembre 1993,  
n. 515*

## **Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica**

---

9 - L'importo originario in lire deve intendersi convertito in euro ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

10 - Cifra così rivalutata, da ultimo, con l'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 23 febbraio 2001.

di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere e l'incarico per più di un candidato.

4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell' intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo o il valore di euro 13.000,47 [anziché di lire 25.172.425,007]<sup>11-12</sup>.

5. Al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659<sup>13</sup>, sono apportate le seguenti modificazioni:

*Omissis*

6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441<sup>14</sup>, deve essere trasmes-

---

11 - Vedasi nota 9.

12 - Cifra così rivalutata, da ultimo con l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 23 febbraio 2001.

13 - (*Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici*).

14 - (*Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche di retive di taluni enti*).

sa, entro tre mesi dalla proclamazione<sup>15</sup> oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ai 6.500,24 euro [anziché lire 12.586.212,503]<sup>16-17</sup>, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

7. Alla trasmissione al collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione<sup>18</sup>.

8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso<sup>19</sup>.

---

15 - Le parole "entro tre mesi dalla proclamazione" sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 31 dicembre 1996, n. 672 (*Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali*).

16 - Vedi nota 9.

17 - Importo così rivalutato, da ultimo, con l'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'Interno 23 febbraio 2001.

18 - Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n. 672 (*Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali*).

19 - La rivalutazione è stata determinata, da ultimo, con il decreto del Ministro dell'interno 23 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2001.

**Legge  
10 dicembre 1993,  
n. 515**

**Disciplina  
delle  
campagne  
elettorali  
per  
l'elezione  
alla Camera  
dei deputati  
e al Senato  
della  
Repubblica**

## **ART. 8**

*Obblighi di comunicazione*

*Abrogato<sup>20</sup>*

## **ART. 9**

*Contributo per le spese elettorali*

*Omissis*

## **ART. 9-BIS**

*Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive*

*Omissis*

## **ART. 10**

*Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti*

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, che partecipa all'elezione, escluse quelle di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00<sup>21</sup> per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali<sup>22</sup> delle circoscrizioni per la Camera dei deputati e dei collegi per il Senato della Repubblica nei quali è presente rispettivamente con liste o con candidati.

---

20 - Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*).

21 - Importo – già modificato in lire 800 dall'art. 1, comma 9, della legge 3 giugno 1999, n. 157 – così stabilito, da ultimo, dall'art. 2, comma 2, lett. b), della legge 26 luglio 2002, n. 156 (*Disposizioni in materia di rimborsi elettorali*).

22 - Le parole "dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali" sono state così modificate dall'art. 1, comma 9, della legge 3 giugno 1999, n. 157 (*Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici*).



## **ART. 11**

### *Tipologia delle spese elettorali*

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggi e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361<sup>23</sup>, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, conve-

*Legge  
10 dicembre 1993,  
n. 515*

**Disciplina  
delle  
campagne  
elettorali  
per  
l'elezione  
alla Camera  
dei deputati  
e al Senato  
della  
Repubblica**

---

<sup>23</sup> - Riportato nella nota 1 di pag. 143.

gni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblici di valore vile di uso corrente.

## **ART. 12**

### *Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati*

1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, è istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

3. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti del collegio non possono assumere e ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.

4. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità.

## **ART. 13**

### *Collegio regionale di garanzia elettorale*

1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.

2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni il collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria<sup>24</sup>, tutte le notizie utili per gli

*Legge  
10 dicembre 1993,  
n. 515*

**Disciplina  
delle  
campagne  
elettorali  
per  
l'elezione  
alla Camera  
dei deputati  
e al Senato  
della  
Repubblica**

---

<sup>24</sup> - Ora: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita con legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

4. I componenti del collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **ART. 14**

##### *Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati*

1. Il collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 e ne verifica la regolarità.

2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

5. *Abrogato*<sup>25</sup>

---

25 - Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 31 dicembre 1996, n. 672 (*Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali*).

## ART. 15

### *Sanzioni*

1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria<sup>26</sup> ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822 ad euro 103.291 [anziché da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni]<sup>27</sup>. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822 ad euro 103.291 [anziché da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni]<sup>27</sup> è irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la responsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i

*Legge  
10 dicembre 1993,  
n. 515*

**Disciplina  
delle  
campagne  
elettorali  
per  
l'elezione  
alla Camera  
dei deputati  
e al Senato  
della  
Repubblica**

---

<sup>26</sup> - Vedi nota 24.

<sup>27</sup> - Tale sanzione deve intendersi ora tradotta in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 a ripristinar e entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio - televisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.

2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,46 ad euro 25.822 [anziché da lire e un milione a lire e cinquanta milioni]<sup>28-29</sup>.

3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile<sup>29</sup>.

4. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria<sup>30</sup> applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51.645 ad euro 516.456 [anziché da lire e cento milioni a lire e un miliardo]<sup>28</sup>. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della

---

28 - Vedasi nota 27.

29 - Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 15 della presente legge non si applicano nei casi e nei limiti previsti dal comma 2 dell'art. 17 (Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (*Legge finanziaria 2003*) [pag. 549].

30 - Vedasi nota 24.

Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361<sup>31</sup>, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie<sup>32</sup>. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 ad euro 51.645 [anziché da lire un milione a lire cento milioni]<sup>33</sup>.

5. In caso di mancato deposito presso il collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il collegio regionale<sup>34</sup> applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822 ad euro 103.291 [anziché da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni]<sup>33</sup>.

6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica

---

31 - Si tratta della riduzione da due a cinque anni.

32 - Gli attuali primi due periodi del comma 4 sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88 (*Provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale*), convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 127.

33 - Vedi nota 27.

34 - La parola "regionale" è stata inserita dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 672 (*Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali*).

**Legge  
10 dicembre 1993,  
n. 515**

**Disciplina  
delle  
campagne  
elettorali  
per  
l'elezione  
alla Camera  
dei deputati  
e al Senato  
della  
Repubblica**

del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.

8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato<sup>35</sup>, il collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempirne, comporta la decadenza dalla carica.

9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il collegio regionale<sup>36</sup> di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento.

11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'art. 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contribuiti, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta,

---

35 - L'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 672 (*Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali*) ha abrogato le parole "proclamato eletto", presenti a questo punto del testo originario del comma 8.

36 - Vedasi nota 34.



il collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 ad euro 51.645 [anziché da lire dieci milioni a lire cento milioni]<sup>37</sup>. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.

12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 ad euro 51.645 [anziché da lire dieci milioni a lire cento milioni]<sup>37</sup>.

13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.

14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51.645 ad euro 516.456 [anziché da lire cento milioni a lire un miliardo]<sup>37</sup>.

15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 ad euro 51.645 [anziché da lire e dieci milioni a lire cento milioni]<sup>37</sup>.

*Legge  
10 dicembre 1993,  
n. 515*

**Disciplina  
delle  
campagne  
elettorali  
per  
l'elezione  
alla Camera  
dei deputati  
e al Senato  
della  
Repubblica**

---

<sup>37</sup> - Vedi nota 27.

16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.

17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212<sup>38</sup>, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 ad euro 1.032 [anziché da lire duecentomila a lire due milioni]<sup>39-40</sup>.

18. Il comma 5 dell'articolo 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81<sup>41</sup>, è sostituito dal seguente:

*Omissis*

19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689<sup>42</sup>, salvo quanto diver-

---

38 - (*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*).

39 - Vedasi nota 27.

40 - La Corte costituzionale, con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52, ha dichiarato l'illegittimità del comma nella parte in cui permette che il fatto previsto dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (uso di altoparlanti su mezzi mobili), venga punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 51 ad euro 516 [da lire 100.000 a lire 1.000.000] anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 ad euro 1.032 [da lire 200.000 a lire 2.000.000].

41 - Riportato a pag. 314.

42 - (*Modifiche al sistema penale*).

samente disposto. Non si applica l'art. 16 della medesima legge n. 689 del 1981.

## **ART. 16**

*Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee*  
*Omissis*

## **ART. 17**

*Agevolazioni postali*<sup>43</sup>

1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni

---

43 - A norma dell'art. 41 (Tariffe postali agevolate), comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*), "con decorrenza dal 1° gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse".

L'art. 16, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali ecc.*) ha stabilito che "...restano valide le disposizioni relative alle agevolazioni per le spedizioni postali finalizzate alla propaganda connessa alle consultazioni elettorali".

Successivamente, l'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2000*), ha disposto che: "Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i termini di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono diffidati, rispettivamente, al 1° ottobre 2000...".

Indi, l'art. 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463 (*Proroghe e differimenti di termini*), ha disposto che: "Il termine di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, relativo al regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 1° gennaio 2003".

Da ultimo, l'art. 13-quinquies, primo periodo, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236 (*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza*), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, ha ulteriormente disposto che: "Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, relativo all'introduzione del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 31 dicembre 2003".

*Legge  
10 dicembre 1993,  
n. 515*

**Disciplina  
delle  
campagne  
elettorali  
per  
l'elezione  
alla Camera  
dei deputati  
e al Senato  
della  
Repubblica**

per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di euro 0,04 [anziché di lire 70]<sup>44</sup>, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.

## **ART. 18**

### *Agevolazioni fiscali*

1. Per il materiale tipografico, attinente alle campagne elettorali, commissionato dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IV A del 4 per cento.

---

Inoltre, per completezza:

- in base all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 1998, n. 151 (*Disposizioni urgenti riguardanti agevolazioni tariffarie e postali per le consultazioni elettorali relative agli anni 1997 e 1998*), convertito, con modificazioni, nella legge 8 luglio 1998, n. 216, "per le consultazioni elettorali indette per l'anno 1998 si applicano gli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515";

- in applicazione dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 151 (*Disposizioni urgenti in materia elettorale*), convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1999, n. 225, "per le agevolazioni tariffarie previste dagli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso alle Poste italiane S.p.A. della somma di lire 45 miliardi per le consultazioni elettorali indette per l'anno 1999".

44 - Vedasi nota 9.

2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633<sup>45</sup>, sono aggiunte, in fine, le parole: “materiale tipografico, attinente le campagne elettorali;”.

## **ART. 19**

### *Interventi dei comuni*

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro o i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

1-bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare e l'affluenza alle sezioni elettorali<sup>46</sup>.

## **ART. 20**

### *Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali*

1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le di-

*Legge  
10 dicembre 1993,  
n. 515*

**Disciplina  
delle  
campagne  
elettorali  
per  
l'elezione  
alla Camera  
dei deputati  
e al Senato  
della  
Repubblica**

---

45 - (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).

46 - Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 13 luglio 1999, n. 225 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale).

sposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge<sup>47</sup>.

2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

3. L'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato.

#### **ART. 20-BIS**

##### *Regolamenti di esecuzione*<sup>48</sup>

1. Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge.

---

47 - Per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario, l'art. 5, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*) [pag. 394], ha stabilito che si applicano anche all'elezione predetta – in quanto applicabili e con alcune modificazioni rispetto al testo – gli articoli 7, 8, 11, 12, 13, 14 e 15 della presente legge 10 dicembre 1993, n. 515.

48 - Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 1994, n. 448 (*Modifiche ed integrazioni alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, ecc.*).